

Consiglio Regionale della Puglia

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

DISEGNO DI LEGGE

**"MODIFICAZIONI ALLA L.R. 22/8/1989 N.12 - INCENTIVAZIONE REGIONALE DELLA
RICETTIVITA' TURISTICA E DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI"**


RELATORE: CONS. VITTORIO POTI'

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

la legge n. 12 del 22/8/89, che prevede la concessione di provvidenze per la costruzione, ricostruzione e completamento di strutture turistiche, al 3° comma dell'art. 5 stabilisce: " per i beneficiari che non risultano proprietari dell'immobile la sottoscrizione di apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo di locazione dell'azienda e per il proprietario dell'immobile l'obbligazione ventennale di tale destinazione in forma di atto pubblico.

Essendosi verificato che alcuni proprietari si sono rifiutati di sottoporsi a tale obbligo o che altri hanno preteso per esso un risarcimento oltremodo oneroso, vanificando la possibilità per gli operatori turistici non proprietari di accedere ai contributi, si è reso necessario il provvedimento di modifica della legge, che oggi si sottopone alla Vostra approvazione. Con esso viene data la possibilità ai proprietari non beneficiari di fornire apposita fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa a garanzia dell'obbligazione assunta verso la Regione.

La 4^a Commissione Consiliare Permanente, in considerazione di un principio di equità, nella seduta del 10/10/91 ha espresso parere favorevole all'unanimità.


(Vittorio Potì)



IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 45 Del 10/10/91

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella/s seduta/s del 10/10/91 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 13/8/91
d.d.l. "Modificazioni alla L.R. 22/8/89, n. 12". (Atto n. 60/A)

2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità.
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. la IV^a Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Dipietrangelo, Copertino, Potì, Di Giuseppe, Macrì, Paolucci, Pugliese e Silvestri.

CONTRARI: ///////////////

DI ASTENSIONE: //////////////

5. La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Vittorio Potì.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dr. Benny Cassano)

4.
D.D.L. "MODIFICAZIONI ALLA L.R. 22/8/89 N. 12 - INCENTIVAZIONE REGIONALE DELLA RICETTIVITA'
TURISTICA E DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI"

TESTO ORIGINARIO

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1

ART. 1

L' ultimo periodo del 1° comma dell'art. 4 della L.R. 22/8/89 n. 12, è così modificato: "- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonchè assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, all'esecuzione delle opere".

IDEM

ART. 2

ART. 2

Il 1° comma dell'art. 5 della L.R. 22/8/1989 n. 12, è così modificato:
"1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento.

IDEM

...//

...//

TESTO ORIGINARIO

ART. 3

Il 3° comma dell'art. 5 della L.R. 22/8/1989 n. 12, è così modificato:

" 3. I beneficiari che non risultano proprietari dello immobile, sottoscrivono apposita obbligazione in forma di atto pubblico, di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo di durata del contratto di locazione o di affitto dell'azienda. Per le annualità di vincolo eccedenti tale periodo contrattuale, l'obbligazione dovrà essere assunta nelle stesse forme dal proprietario dell'immobile incentivato. In luogo di tale atto, i beneficiari non proprietari, possono fornire, per le suddette annualità ed in misura rapportata proporzionalmente all'importo globale del contributo ricevuto, apposita fidejussione bancaria oppure polizza fidejussoria di primarie compagnie assicurative, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso la Regione".

ART. 4

1. Le domande già integrate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/1989 possono essere ulteriormente corredate della documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il Sindaco competente per territorio, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande non documentate nel termine di cui al comma 1° sono archiviate.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 3

Il 3° comma dell'art. 5 della L.R. 22/8/1989 n. 12, è così modificato:

" 3. I beneficiari che non risultano proprietari dello immobile, sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo di durata di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento.

In caso di inadempienza gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo.

ART. 4

IDEM

IDEM